

ATTO N. 735 - 803/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

Relatore Consigliere Paolo Baiardini

Relazione orale ai sensi dell'art. 20 comma 7 del Regolamento Interno

Iscrizione o.d.g. ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del R.I.

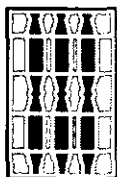
SUL

***D*ISEGNO DI LEGGE**

“Disposizioni in ordine alle indennità dei Consiglieri regionali”

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 2 maggio 2007

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 4 maggio 2007

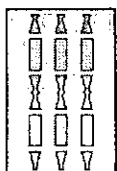


COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 2 maggio 2007 ha esaminato, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Regolamento Interno, gli atti nn. 735 e 803, esprimendo all'unanimità dei presenti parere favorevole sul testo così come emendato, recante il seguente titolo: **"Disposizioni in ordine alle indennità dei Consiglieri regionali"**.

La Commissione nel trasmettere la suddetta proposta di legge, comunica altresì che riferirà oralmente al Consiglio, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno, il Consigliere Paolo Baiardini.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo ai lavori della prossima seduta del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del Regolamento Interno.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 236 del 19.2.2007, concernente: "Disposizioni in ordine alle indennità dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 20.2.2007 e trasmesso per il parere alla I Commissione Consiliare permanente in data 21.2.2007 (ATTO N. 735);

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Tippolotti, Giloni, Melasecche Germini, Brega e Lignani Marchesani, concernente: "Disposizioni in ordine alle indennità dei Consiglieri regionali", depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 17.4.2007 e trasmessa per il parere alla I Commissione Consiliare permanente in data 17.4.2007 (ATTO N. 803);

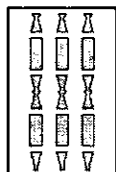
VISTO il testo del ddl unificato ai sensi dell'art. 23 comma 2 del Regolamento Interno;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare permanente illustrate per la maggioranza dal Consigliere Paolo Baiardini (ATTI N.RI. 735/BIS E 803/BIS);

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo
nonché con votazione finale sull'intera legge
che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti
contrari e ... voti di astensione, espressi nei
modi di legge dai ... Consiglieri presenti e
votanti



DELIBERA

di approvare la legge regionale concernente: "Disposizioni in ordine alle indennità dei Consiglieri regionali", composta di n. 6 articoli nel testo che segue:

**TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE**

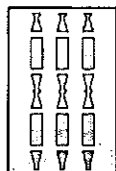
Art. 1.

(Indennità dei consiglieri regionali)

1. L'indennità spettante ai membri del Consiglio regionale, per garantire il libero svolgimento del mandato ai sensi dell'articolo 122, comma 4 della Costituzione e dell'articolo 57 dello Statuto regionale, è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili il cui ammontare è pari ad un ventesimo del trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua la classe e gli scatti di riferimento nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.

3. Il contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del ventisette per cento (27%), è calcolato sull'indennità di cui al comma 1 al netto delle ritenute fiscali, in conseguenza della previsione dell'articolo 4 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.



Art. 2.

**(Modifica all'articolo 1, legge regionale 23 marzo 2000,
n. 26)**

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 le parole "dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 1 agosto 1972, n. 15" sono sostituite dalle parole "per i consiglieri regionali".

Art. 3.

(Decorrenza dell'indennità)

1. La corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 1, decorre dalla data della proclamazione.

2. Per i consiglieri regionali in carica l'indennità è rideterminata ai sensi dell'articolo 1, a far data dal primo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Assegno al consigliere sospeso dalla carica)

1. Al consigliere regionale sospeso dalla carica a norma del comma 4/bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, spetta dal giorno del provvedimento di sospensione e per la durata dello stesso, un assegno pari all'indennità di carica di cui al comma 1 dell'articolo 1, ridotta del sessanta per cento (60%).

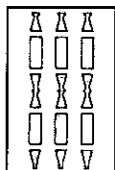
2. Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di provvedimento di proscioglimento, è corrisposta una somma pari alla differenza tra l'indennità percepita e quella che sarebbe ad esso spettata durante il periodo di sospensione.

Art. 5.

(Abrogazioni)

1. Sono e restano abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 1 agosto 1972, n. 15;
- b) legge regionale 21 febbraio 1973, n. 11;



- c) legge regionale 2 aprile 1973, n. 20;
- d) legge regionale 21 gennaio 1976, n. 7;
- e) legge regionale 25 agosto 1978, n. 48;
- f) legge regionale 20 maggio 1980, n. 47;
- g) legge regionale 6 agosto 1991, n. 20;
- h) legge regionale 12 agosto 1994, n. 29.

2. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 28;
- b) l'articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1998 n. 18;
- c) il comma 1, dell'articolo 4 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26;
- d) l'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10;
- e) il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2003, n. 16.

Art. 6.

(Norma finanziaria)

1. I risparmi derivanti dall'applicazione della presente legge costituiscono economie di bilancio per l'anno 2007.

2. Il finanziamento di quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge trova copertura negli stanziamenti previsti nella Upb 01.1.001 "Funzionamento del Consiglio regionale" la cui entità sarà annualmente determinata in sede di bilancio.